



Foglio informativo CONTO CORRENTE IN DIVISA ESTERA O EURO DI CONTO ESTERO

Sezione I Informazioni sulla Banca

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo S.C.

Sede legale: Piazza Dante, 21/22 – 20050 – Lesmo (MI)

Codice ABI: 08619 Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 469790

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A159661

Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 703950

Capitale sociale: €.

al

Riserve: €.

al

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Il conto corrente è il contratto con cui la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso.

Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile.

Le relative operazioni sono registrate sul conto, anche al fine del periodico invio dell'estratto conto, e il saldo è in ogni momento a disposizione del correntista, salvo il buon fine dei titoli versati.

Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi e i pagamenti, le operazioni con l'estero, le anticipazioni credito IVA. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.

I residenti hanno la facoltà di accendere conti correnti in divisa estera; i non residenti hanno la facoltà di accendere conti correnti in divisa estera o in euro, denominati "conti esteri". Gli intestatari di detti conti hanno l'obbligo di comunicare alla banca le variazioni della propria residenza valutaria.

Principali rischi (generici e specifici)

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.

Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto di assegni, nel caso di smarrimento o sottrazione e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta.

Rimborso alla banca dell'importo degli assegni e titoli similari accreditati, in caso di mancato incasso degli stessi.

Variabilità del tasso di cambio e rischio paese qualora il conto corrente sia in divisa estera.

Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 103.291,38 per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Sezione III - Condizioni economiche

Requisiti minimi richiesti per l'apertura del conto: nessuno

*Tasso annuo creditore minimo*¹

dollaro USA	0,00%
yen giapponese	0,00%
corona islandese	0,00%
euro	0,05%

Non si accendono conti correnti espressi in altre divise

Periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori: trimestrale

Periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori: trimestrale

Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene in ogni caso applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Modalità di calcolo degli interessi: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per l'effettivo numero di giorni di utilizzo, diviso per 365 (divisore dell'anno civile).

Valute sui versamenti di contante

- nella stessa divisa in cui è espresso il conto	data operazione
- in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto	2 giorni Forex

di assegni bancari tratti sullo stesso sportello accreditante

- nella stessa divisa in cui è espresso il conto	data operazione
- in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto	6 giorni Forex

di assegni bancari o circolari in euro tratti o emessi su sportelli situati in Italia

- nel caso di conto espresso in euro di non residenti	6 giorni lavorativi
- nel caso di conto espresso in divisa diversa dall'euro	6 giorni Forex

di assegni in euro o in divisa tratti su sportelli situati nel Paese estero in cui la divisa ha corso legale

- nella stessa divisa in cui è espresso il conto	6 giorni Forex
- in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto	6 giorni Forex

di assegni in divisa tratti su sportelli situati in Paesi diversi da quello in cui la divisa ha corso legale

- nella stessa divisa in cui è espresso il conto	6 giorni Forex
- in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto	6 giorni Forex

Valute sui prelievi nella stessa divisa in cui è espresso il conto:

in contanti:	giorno del prelievo
mediante assegni bancari:	data di emissione

Termini di disponibilità (non stornabilità) di assegni, salvo cause di forza maggiore, calcolati in giorni lavorativi successivi a quello di versamento:

assegni bancari tratti sullo stesso sportello della BCC:	2 giorni lavorativi
assegni bancari tratti su altri sportelli della BCC:	4 giorni lavorativi
assegni circolari ICCREA BANCA:	4 giorni lavorativi
assegni circolari emessi da altre banche	4 giorni lavorativi
assegni bancari di altre banche e titoli postali "standardizzati":	5 giorni lavorativi

¹ Per i residenti al lordo della ritenuta fiscale, attualmente del 27%

L'importo degli assegni tratti su banche con le quali la BCC non intrattiene un accordo di incasso commerciale viene riconosciuto al cliente ad incasso avvenuto (dopo incasso). L'accredito sul conto del cliente viene effettuato, con valuta 2 giorni Forex, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dei fondi da parte della BCC.

Spesa massima per versamento assegno: € 6,50 per singolo assegno
Commissione per versamento assegno: 0 per mille dell'importo del singolo assegno
Commissione su assegni al dopo incasso: 3 per mille dell'importo del singolo assegno con un minimo di €. 5,50, oltre al recupero delle spese reclamate dalle Banche corrispondenti e dai vettori

Spese e commissioni su assegni impagati/protestati

Assegni tratti sulla BCC : € 3,00 + spese corrispondenti + rete interbancaria
Assegni negoziati: € 5,50 + spese recl. corrispondente

Commissione su versamenti di contanti: € 3,00

Commissioni su prelevamenti di contanti: 0,25% dell'importo del prelevamento + € 3,00

Importi massimi di spese e commissioni (tutte le spese e commissioni sono applicate nella medesima divisa in cui è espresso il conto corrente. Le spese e le commissioni in euro sono addebitate al loro controvalore in divisa calcolato al cambio indicativo del giorno di esecuzione dell'operazione fornito dalla BCE):

- *spese per informativa precontrattuale:* € 0,00

- *spese di tenuta conto:* se non si opera in titoli € 7,50 trimestrali
se si opera in titoli € 15,00 trimestrali

- *spese per comunicazioni* (comprese quelle periodiche previste dal D. Lgs. 385/93): € 0,00

Spese per estratto conto richiesto allo sportello: € 3,00

- *spese per operazione:* se si opera in titoli € 1,50
se non si opera in titoli € 0,00

- *spese per comunicazione valutaria statistica:* € 6,00

- *spese per estinzione conto corrente:* € 0,00

- *Spesa per attività di gestione e controllo scoperto di conto:*

€. 20,00 in caso di passaggio a debito del conto per valuta in assenza di affidamento (c.d. "scoperto") o nel caso di fido per utilizzi per valuta oltre i limiti dell'affidamento (c.d. sconfinato) per importi da €. 100,00 ad €. 500,00;

€. 30,00 in caso di passaggio a debito del conto per valuta in assenza di affidamento (c.d. "scoperto") o nel caso di fido per utilizzi per valuta oltre i limiti dell'affidamento (c.d. sconfinato) per importi superiori ad €. 500,00.

La misura della spesa viene stabilita a seconda dello scoperto/sconfinato più elevato verificatosi nel trimestre.

Imposta di bollo per estratto conto: Imposta di bollo per estratto conto: nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'Amministrazione Finanziaria, attualmente pari a € 2,85 al mese per le persone fisiche e € 6,15 al mese per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Esecuzione di incarichi: la banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto. Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza: le comunicazioni del cliente alla banca devono essere inviate alla succursale presso la quale è costituito il rapporto.

L'invio al cliente di qualunque comunicazione della banca si intende validamente effettuato all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Poteri di rappresentanza: il cliente ha la facoltà di farsi rappresentare da terzi nei suoi rapporti con la banca. In caso di rapporti cointestati, la nomina dei rappresentanti e l'eventuale modifica dei loro poteri deve essere effettuata da tutti i cointestatari, mentre la revoca dei poteri dei rappresentanti può essere effettuata anche da un solo cointestatario. Le revocazioni e le modifiche dei poteri di rappresentanza nonché le rinunce a tali poteri hanno effetto dal 5° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte della banca della relativa comunicazione scritta. È onere del cliente comunicare ai soggetti interessati l'intervenuta revoca o modifica dei poteri di rappresentanza.

Contestazione: se il rapporto è intestato a più persone le operazioni possono essere effettuate, salva diversa pattuizione, separatamente da ciascun cointestatario, con possibilità altresì per ognuno di essi di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

Garanzia e compensazione: la banca ha diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli o valori del cliente, a garanzia di qualsiasi credito liquido ed esigibile da essa vantato nei confronti del cliente stesso. La banca ha altresì diritto di estinguere mediante compensazione parzialmente o totalmente crediti anche non liquidi ed esigibili verso il cliente con crediti di quest'ultimo derivanti da qualsiasi rapporto, anche cointestato, intrattenuto con la medesima banca.

Modifica delle condizioni economiche - La banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche applicate al rapporto, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Reclami: i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Piazza Dante n. 21/22 - 20050 Lesmo; ufficio-reclami@lesmo.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF).* Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario.* Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Foro competente: per eventuali controversie concernenti il contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il correntista sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Assegni: il cliente è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei moduli di assegno, che pertanto devono essere custoditi con ogni cura. In caso di loro perdita o sottrazione il cliente deve darne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e trasmettere copia della denuncia alla banca.

La banca non è tenuta a pagare gli assegni in mancanza di fondi anche quando le disponibilità in conto sono divenute insufficienti per effetto di prelievi a mezzo carte di credito o di debito.

Versamento in conto di assegni: l'importo degli assegni bancari, circolari e titoli similari (in euro a carico di banche italiane) e degli assegni postali "standardizzati" è accreditato con riserva di

verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che sia decorso il termine specificamente previsto, prorogabile dalla banca solo in caso di forza maggiore. Decorso tale termine l'importo degli assegni non può più essere stornato su iniziativa della banca; quest'ultima tuttavia mantiene il diritto di agire nei confronti del cliente per il recupero degli importi indebitamente pagati. I termini di non stornabilità non si applicano agli assegni diversi da quelli sopra indicati. La valuta determina unicamente la decorrenza degli interessi e non conferisce al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Chiusura periodica del conto: il rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi. Il saldo di chiusura definitiva produce interessi nella misura applicabile alla data di cessazione del contratto.

Estratti conto: gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento senza che siano pervenuti alla banca reclami scritti.

Eventuali errori di scritturazione o calcolo, omissioni o duplicazioni di partite possono essere impugnati sia dal cliente che dalla banca entro 10 anni dal ricevimento dell'estratto conto.

Recesso: entrambe le parti possono recedere dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno con preavviso scritto di 2 giorni.

Cessazione della convenzione di assegno: in caso di recesso dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno la banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. La banca quando intende avvalersi della compensazione fra crediti non liquidi ed esigibili non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal correntista con data posteriore alla ricezione della comunicazione della volontà della banca di avvalersi della compensazione, ove il conto non presenti sufficiente disponibilità. Nel caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili, il cliente è tenuto a costituire i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione della volontà della banca di avvalersi della compensazione.

Divieto di opposizione della clausola "effettivo": qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni in valuta estera, il cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 c.c..

Legenda

Saldo contabile: saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito del cliente in ordine di data; esso comprende pertanto anche le operazioni con valuta successiva rispetto alla data di determinazione del saldo stesso.

Saldo per valuta (o saldo liquido): saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito del cliente ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso. Ad esempio, se il correntista versa un assegno bancario fuori piazza che la banca accredita assegnando una valuta successiva di 3 giorni, l'operazione concorre subito a determinare il saldo contabile e dopo 3 giorni a determinare il saldo per valuta. I prelevamenti da un conto sul quale si riscontra una differenza fra il saldo liquido e quello contabile possono determinare lo scoperto per valuta (in assenza di fido) o lo sconfinamento per valuta (in presenza di fido utilizzato per un importo superiore a quello accordato dalla banca).

Saldo disponibile: giacenza sul conto corrente nella disponibilità del cliente cioè da lui utilizzabile.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi: Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati o addebitati in conto, producendo ulteriori interessi.

Tasso effettivo: Tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi.

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.

Termini di disponibilità (non stornabilità): Termini, espressi in giorni lavorativi bancari, decorsi i quali il cliente acquista la giuridica disponibilità delle somme accreditate sul conto.

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo,